DELEGAZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 9

Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia, e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

Versione in vigore dal 10 luglio 1959, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 10 luglio 1959, n. 459
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delegazione-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-1959/art-9-condizioni-per-la-concessione-di-amnistia-e-di-indulto-per-reati-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it